MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 dicembre 2007

Criteri e modalita' per la determinazione del contributo a favore degli enti, ex legge n. 40/1987, per l'anno 2008.

(GU n.88 del 14-4-2008)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge n. 40 del 14 febbraio 1987, recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attivita' formative;

Visto l'art. 20-bis della legge 23 febbraio 2006, n. 51, apportante modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 125, relativo a criteri e modalita' per la determinazione dei contributi previsti dalla predetta legge n. 40/1987;

Visto il decreto ministeriale 30/VI/2007 del 16 febbraio 2007 che, all'art. 7, rimanda ad un nuovo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'individuazione dei criteri e delle modalita' per l'erogazione del contributo, legge n. 40/1987, per gli esercizi finanziari successivi all'anno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Enti beneficiari

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede agli enti privati a carattere nazionale che svolgono attivita' di promozione e coordinamento delle proprie sedi formative e orientative operanti nel sistema di istruzione e formazione professionale, di formazione superiore e di formazione continua dei lavoratori, in riferimento alle competenze dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma c) e h) della legge 28 marzo 2003, n. 53, ai sensi dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, contributi per le spese generali non coperte da finanziamento pubblici relativi:

a) alla formazione inerente ai percorsi di cui ai decreti legislativi n. 76 del 15 aprile 2005 e n. 226 del 17 ottobre 2005;

b) all'istruzione e formazione tecnica superiore e alla formazione post-diploma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257;

c) alla formazione continua dei lavoratori di cui alla legge n. 236/1993, decreto legislativo n. 112/1998 e all'art. 118 della legge n. 388/2000.

2. Possono usufruire dei predetti contributi gli enti privati che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della stessa legge nonche' svolgano attivita' di formazione professionale come parte del sistema di istruzione pubblica, pari almeno al 60% in termini finanziari, della complessiva attivita' dell'ente.

Art. 2.

Termine di presentazione delle richieste

1. Le istanze di contributo, con l'importo richiesto, andranno presentate entro e non oltre il 15 febbraio 2008.

Art. 3.

Ripartizione del contributo

1. Per l'anno 2008 il contributo erogabile a ciascun ente beneficiario verra' assegnato, nei limiti della richiesta formulata ai sensi dell'art. 2, determinando i parametri e il livello di classificazione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 125/1987 attraverso due modalita' di calcolo:

a) per i soli enti che hanno beneficiato per l'anno 2007 del contributo della legge n. 40/1987 con decreto ministeriale n. 82/VI/2007 dell'11 giugno 2007, i parametri e il livello saranno quelli utilizzati nella determinazione di tale contributo;

b) per gli enti non compresi nel precedente punto a) i parametri e il livello verranno determinati dall'applicazione dei criteri e modalita' stabiliti dal decreto ministeriale n. 125/1987.

2. Eventuali economie che dovessero crearsi in base alle modalita' di ripartizione di cui sopra saranno erogate in misura proporzionale alla quota di assegnazione tra i soggetti aventi diritto.

Art. 4.

Costi ammissibili e limite temporale

1. Il limite temporale dei costi ammissibili e' relativo all'esercizio finanziario 2008.

2. Sono ammissibili le seguenti tipologie dei costi:

a) tutte le spese di gestione e funzionamento della sede centrale come elencate nella circolare UCOFPL/VI/1231 del 16 aprile 1997;

b) spese sostenute per il commissariamento delle strutture territoriali qualora rimangano a carico dell'ente nazionale, comunque, relative alle spese generali della struttura.

3. In presenza di attivita' diverse da quelle di cui all'art. 1 l'Ente deve prevedere ed attuare un sistema di contabilita' analitica e separata.

Art. 5.

Comitato di pilotaggio

1. Il comitato di pilotaggio previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 30/VI/2007 del 16 febbraio 2007, non essendo stato costituito si intende soppresso.

Art. 6.

Modalita' di erogazione

1. Con separato decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si provvede, nell'ambito delle disponibilita' dell'anno 2008 e sulla base delle richieste presentate dagli enti interessati, a ripartire il predetto contributo secondo i criteri e le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Le modalita' ed i criteri individuati nel presente decreto sono riferiti esclusivamente all'anno 2008.

2. Per i successivi esercizi finanziari, per l'individuazione dei criteri e delle modalita' di erogazione del contributo si provvedera' con nuovo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge n. 40/1987, al decreto ministeriale n. 125/1987, e successive disposizioni.

Art. 9.

Efficacia e pubblicazione

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le relative disposizioni avranno efficacia dalla data di pubblicazione.

Roma, 21 dicembre 2008

Il Ministro: Damiano